



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio *a remoto* mediante l'utilizzo del software autorizzato da DGSIA Ministero della Giustizia "Microsoft Teams", nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott. Alida Paluchowski	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice
dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso depositato per via telematica il 12.5.2021 da **THE RS HOLDING S.R.L. [C.F. e P. IVA 05770570967]**, con sede legale in Milano (MI) Via Goldoni 33 CAP 20129 C/C **TOWNHOUSE33**, iscritta al n. R.E.A. MI-1847377 presso il Registro delle Imprese di Milano **Monza Brianza Lodi**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Stefano Marranini, munito dei necessari poteri, in forza della delibera assunta ai sensi dell'art. 152, l. fall., con atto pubblico del 12 maggio 2021 a ministero del Notaio Antonio Aurucci (doc. 2), rappresentata, assistita e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dal prof. avv. Stefano Ambrosini (codice fiscale MBRSFN69E02L219R; fax 011.50.69.822; indirizzo di Posta Elettronica Certificata stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org), dall'avv. Fabio Iozzo (codice fiscale ZZIFBA75C04L219Q; indirizzo di posta elettronica certificata: fabioiozzo@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'avv. Andrea Cerutti (codice fiscale CRTNDR86S10B594O; indirizzo di posta elettronica certificata: avvocato.andreacerutti@pec.it), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del prof. avv. Stefano Ambrosini stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org, con richiesta di comunicazioni e notificazioni al predetto indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in forza di procura depositata unitamente al presente atto (procura che nel deposito telematico viene prodotta con documento scannerizzato per immagine, di cui il prof. avv. Stefano Ambrosini attesta la conformità all'originale);



- ricorrente -

RILEVATO che sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 2, art. 3 ed allegato A del reg. UE 848/2015, la giurisdizione e la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata nel circondario di questo Tribunale in Milano (MI) Via Goldoni 33 CAP 20129 C/C TOWNHOUSE33;

RILEVATO che è stato prodotto il verbale di determinazione ex art. 152 LF, Repertorio numero 45.128 Raccolta numero 7.342, a rogito notarile dott. ANTONIO AURUCCI in data 12.5.2021;

RITENUTO che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

RITENUTO che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

- I. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che risultano superate le soglie dimensionali di cui al comma 2 lettere a, b e c: si evincono infatti dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 un totale attivo dello stato patrimoniale di € 10.523.646,00 superiore a € 300.000,00, un totale debiti di € 12.787.087,00 superiore a € 500.000,00 nonché un totale dei ricavi lordi al 31.12.2018 quale valore della produzione di € 1.088.352,00 superiore ad € 200.000,00;
- II. risulta l'esistenza di una situazione di crisi irreversibile - non essendo la proponente più in grado di fare fronte in modo ordinario con proprie risorse alle obbligazioni contratte - se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente alle pagine 13 ss. del ricorso, con riferimento alla stessa di situazione di crisi di impresa precedentemente non risolta, attesa *“La consecutio tra il procedimento pre-concordatario 71/2020 e l'iter conseguente al deposito del presente ricorso”*; del resto, già dal bilancio al 31.12.2019 emergeva una perdita di esercizio di € 10,7 Milioni;

RILEVATO che la proponente opera – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - nel settore merceologico che segue, come da visura camerale aggiornata:



LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE,
SOCIETA',
ENTI CONSORZI E ASSOCIAZIONI, SIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, NONCHE' IL
FINANZIAMENTO E/O IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
DEGLI
...

CONSIDERATO, quanto all'attivo concordatario, che la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato, consistente nella messa a disposizione dei proventi della liquidazione del patrimonio aziendale, come segue attraverso:

rilevato dunque che secondo quanto esposto dall'attestatore il saldo attivo del piano da distribuire ai creditori è correttamente evidenziato in € **5.059.911,05**, come evidenziato dal seguente specchietto:

Liquidità	27.945,84
Crediti commerciali	3.057,20
Crediti infragruppo ante 7.9.2020	489.930,01
Crediti infragruppo da 8.9.2020 a 30.4.2021	136.165,00
Crediti v/erario	0,00
Crediti diversi	0,00
Immobilizzazioni materiali	10.000,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Partecipazioni	0,00
Realizzo immobile in <i>leasing</i>	503.517,78
Crediti di regresso (fidejussioni pagate)	242.748,86
Realizzo Iva a credito generata nel concordato	174.235,30
Totale attivo patrimoniale	1.587.599,66
Finanza esterna III e Me Too	4.225.000,00
Totale attivo concordatario	5.812.599,69

Il piano di concordato prevede espressamente quanto alla liquidazione dell'attivo:

- (i) l'impiego delle disponibilità liquide;
- (ii) l'incasso dei crediti ritenuti esigibili;
- (iii) la cessione del credito Iva e delle immobilizzazioni materiali, previo esperimento di idonee procedure competitive ex art. 163 bis l.f.;



(iv) la cessione a terzi del contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Monviso, n. 15, previo esperimento di idonee procedure competitive;

(v) la transazione ex art. 182-ter, l. fall.;

(vi) l'apporto di finanza esterna da parte di INVESTIMENTI IMMOBILIARI INTERNAZIONALI e Me Too, condizionato all'omologazione definitiva del concordato.

L'orizzonte finale del piano è previsto per il 31 dicembre 2025.

Le tempistiche di realizzo dell'attivo sono descritte nella seguente tabella:

A) attivo sociale

	2021	2.022,00	2023	2024	2.025,00	Totale
Pagamenti predeuzione						
Compenso C.G.	-188.775,00					-188.775,00
Compenso Liquidatore G.				-40.000,00	-100.000,00	-140.000,00
Professionisti prededucibili	-172.323,00	-132.375,40				-304.698,40
Assicurazione Immobile	-5.195,72					-5.195,72
Costi mantenimento società	-66.470,00	-39.870,00	-30.770,00	-2.786,66	-30.770,00	-198.650,00
Affitto predeuzione De Benedetti		-229.488,26				-229.488,26
Iva su fatture ricevute		-111.898,24	-5.526,40	-14.326,40	-42.484,40	-174.235,44
Interessi passivi art. 2788 c.c.						-436,00
Interessi dilazione transazione fiscale			-1.263,00	-90,00		-1.353,00
F.do rischi predeuzione						-50.000,00
	-432.764,72	-513.631,90	-37.559,40	-57.203,06	-173.254,40	-1.296.996,12
Liquidità Iniziale		111.698,90		37.353,06		
flussi In entrata	544.463,62	401.933,00	74.912,46	19.850,00	546.440,61	
flussi In uscita	-432.764,72	-513.631,90	-37.559,40	-57.203,06	-173.254,61	
liquidità residua	111.698,90	0,00	37.353,06	0,00	373.186,00	

B) Finanza esterna

Le ulteriori risorse verranno messe a disposizione da parte di III e di Me Too, a seconda delle scadenze di pagamento di cui agli Allegati 1 e 2 dell'impegno di detti terzi, che procederanno a pagare direttamente i creditori di RSH, come segue:

euro 1.574.199,57 entro il 30.06.2022

euro 433.400,47 entro il 31.12.2023

euro 461.383,61 entro il 31.12.2024

euro 1.756.016,35 entro il 31.12.2025.

Il tutto per un importo complessivo di **euro 4.225.000,00** quale finanza esterna.

rilevato che sono stati stanziati appositi fondi rischi come segue: "Si è ritenuto, prudenzialmente, di appostare un fondo rischi in predeuzione di euro 100.000,00, un fondo



rischi al privilegio concorsuale di euro 100.000,00 ed un fondo rischi al chirografo concorsuale di euro 250.000,00. Tali fondi non si riferiscono a debiti, ma a potenziali passività, allo stato non previste, che potrebbero sorgere a carico della Società.”;

RILEVATO che quanto al passivo i debiti sono stati delineati e riclassificati dall’attestatore dott. SANDRO ACETO come segue, in quanto il passivo concordatario è pari a complessivi euro 16.358.151,77, di cui euro 1.348.196,12 in prededuzione, euro 1.519.600,22 al privilegio ed euro 13.525.639,05 al chirografo, come si evince dai seguenti prospetti:

Debiti in prededuzione

	Importo società	pag.to arco di piano
Debiti Prededuzione		
Commissario Giudiziale	188.775,00	188.775,00
Liquidatore giudiziale	140.000,00	140.000,00
Professionisti prededucibili	355.898,40	304.698,40
Costi prededucibili da coobbligazione affitto De Benedetti	233.651,56	233.651,56
Quota prededucibile assicurazione immobili	5.196,72	5.196,72
Costi prededucibili mantenimento società fino al 31.12.2025	198.650,00	198.650,00
Iva netta a debito maturata nel concordato	174.235,44	174.235,44
Interessi creditori privilegiati ex art. 2788 c.c. fino 30.06.2022	436,00	436,00
Interessi dilazione transazione fiscale	1.353,00	1.353,00
Fondo rischi in prededuzione	50.000,00	50.000,00
Totale oneri prededuzione e spese procedura	1.348.196,12	1.296.996,12



Debiti privilegiati

Debiti assistiti da prelazione				
Fornitori commerciali privilegiati	241.614,93	100%	241.614,93	241.614,93
Debito v/SIMEST	993.514,04	100%	993.514,04	993.514,04
Debiti previdenziali e privilegiati	70.092,50	100%	70.092,50	70.092,50
Altri debiti contributivi	2.010,00	100%	2.010,00	2.010,00
Debiti v/locatori da coobbligazione	112.368,75	100%	112.368,75	112.368,75
Fondo rischi in privilegio	100.000,00	100%	100.000,00	100.000,00
Totale	1.519.600,22		1.519.600,22	1.519.600,22

Debiti chirografari

Debiti chirografari				
Debiti v/fornitori chirografari	567.281,35	20%	113.456,27	113.456,27 (3)
Iva rivalsa	28.392,12	20%	5.678,42	5.678,42 (3)
Debiti v/banche	96.137,08	20%	19.227,42	19.227,42 (3)
Debiti v/diversi	936.645,54	20%	187.329,11	187.329,11 (3)
Debito previdenziale chirografo	3.328,39	30%	998,52	998,52 (1)
Debito fiscale transazione degrado al chirografo	2.889.335,94	30%	866.800,94	866.800,94 (2)
Debiti infragruppo	4.528.717,89	20%	905.743,58	905.743,58 (4)
Compensi di riscossione	37.955,35	20%	7.591,07	7.591,07 (3)
Debiti v/Enti locali degradati chirg.	40.760,69	20%	8.152,14	8.152,14 (3)
Debiti per fidejussioni e impegni	4.147.084,70	20%	829.416,94	829.416,94 (5)
Fondo rischi al chirografo	250.000,00	20%	50.000,00	50.000,00
Totale	13.525.639,05		2.994.394,41	2.994.394,41

EVIDENZIATO che il piano prevede:

1. l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;



2. l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati ed ipotecari, salvo quanto previsto dalla relazione ex art. 160 comma 2 l.f. del dott. SANDRO ACETO;
3. l'assicurazione del pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di legge del 20% ex art. 160 ultimo comma legge fallimentare, con formazione di classi, **percentuale che deve essere "assicurata" come promesso per le singole classi e quantomeno nella misura del predetto 20%, con impegno che non può essere meramente descrittivo ed ipotetico ma pienamente vincolante ai fini della tenuta e della fattibilità giuridica del concordato liquidatorio, a pena di inammissibilità.**

Il Collegio ritiene che che l'art. 161 comma 2 lettera e) riformato nel 2015 prevede che la proposta ed il piano debbano "indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore": ne consegue che la percentuale di soddisfacimento dei creditori menzionata dal debitore nel ricorso non potrà limitarsi come in passato a un'indicazione di massima (nei limiti della soddisfazione non irrisoria dei chirografari idonea a realizzare la causa concreta, cfr. la nota Cass. n. 1521 del 23 gennaio 2013), ma dovrà formare oggetto di un preciso e vincolante impegno in tal senso assunto, non manifestamente inattuabile, che consenta il raggiungimento della soglia di soddisfazione dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%: la norma, in ogni caso, sembra vada letta in combinato disposto con la diversa e collegata disposizione del nuovo art. 160 ultimo comma LF, che stabilisce in positivo il già citato limite satisfattivo, per il quale "la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis LF"; dunque la norma dell'art. 160 u.c. LF – anche a non volerla interpretare nel senso che il debitore nella proposta di concordato debba assumere necessariamente un'obbligazione di pagamento di carattere monetario nei confronti dei creditori chirografari a pena di inammissibilità (liquidità già disponibile o fideiussione di certa realizzabilità) – impone che la proposta ed il piano di concordato debbano attualmente dare al creditore chirografario la certezza che dalla liquidazione degli *asset* si otterrà almeno la richiamata percentuale, dovendosi portare elementi concreti che rendano ragionevolmente certo, in difetto di eventi assolutamente imprevedibili, che il risultato sarà raggiunto, circostanza che appare prevedibile nel caso di specie, salvo imprevisti e salve le necessarie riclassificazioni del C.G. nella relazione ex art. 172 LF; la modifica avrebbe, in tal senso, la finalità di evitare che possano essere presentate proposte con utilità specifica per i creditori del



tutto aleatoria e indeterminata: infatti, attenta dottrina ha osservato che il verbo “assicurare” appare utilizzato sì in senso a-tecnico, ma come sinonimo di impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo a formulare una proposta di concordato che preveda la cessione di beni tali da consentire un soddisfacimento del 20% per i chirografari; pertanto, la norma pare reintrodurre nel vaglio di ammissibilità demandato al Tribunale quello relativo all’idoneità della proposta a consentire con “ragionevole certezza” un grado minimale di soddisfacimento fissato per legge, seguendo una regola di non manifesta inattuabilità del piano.

Sul punto, è stato correttamente argomentato nel ricorso quanto segue: *“In primo luogo, va segnalato che l’opzione adottata dalla Società è quella del concordato liquidatorio: la ricorrente si propone infatti di monetizzare tutte le componenti dell’attivo nell’arco del piano (il cui orizzonte coincide con il 31 dicembre 2025), al fine di destinarne il ricavato al ceto creditorio, il cui soddisfacimento dipende dall’assai significativo (e commendevole, in quanto a rigore non dovuto) apporto della Me Too s.a.s. di Rosso Franco & C1 (in seguito anche “Me Too”) e della società Investimenti Immobiliari Internazionali s.r.l. 2(in seguito anche “III”), le quali, al solo fine di favorire il buon esito del concordato, ed a titolo di finanza esterna, si sono impegnate a pagare direttamente alcuni creditori di RSH per un importo di euro 4.225.000,00 (senza violazione della par condicio creditorum e senza che l’importo in esame transiti in alcun modo attraverso il patrimonio della Società), rinunciando a surrogarsi nelle rispettive posizioni (sino alla completa esecuzione del piano e, dunque, al pagamento dei creditori secondo la proposta concordataria), onde consentire il soddisfacimento per intero dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati (questi ultimi nei limiti della capienza dei beni sui quali insiste la garanzia), nonché la corresponsione ai chirografari della “soglia” del 20% prevista dall’ultimo comma dell’art. 160, l. fall. (soglia comunque garantita da eventuali ulteriori apporti di Me Too e III nel caso in cui la somma di euro 4.225.000,00 non risultasse sufficiente a raggiungere il soddisfacimento del menzionato 20% dei creditori chirografari) (doc. 4). Va poi messo in luce che la valutazione prudenziale di numerose poste attive e passive ha suggerito – ma sarebbe più corretto dire “imposto” – di prospettare una percentuale “minima” per ciascuna classe di creditori (comunque superiore alla suddetta “soglia” del 20%), onde tenere in debito conto le stime prudenziali adottate. Ciascuna percentuale è giustificata dai criteri fortemente prudenziali, in termini sia di minor valutazione delle componenti dell’attivo, sia di appostazione, nell’ambito delle passività, di fondi che ne incrementano l’entità. Anche l’attestazione prodotta a corredo del piano*



concordatario riflette questa medesima “scelta” e considera più realistico, in ossequio al canone della prudenza, lo scenario “conservativo” prospettato nel piano. Alla luce del tenore del piano e dell’attestazione, dunque, l’impegno che la debitrice assume ai sensi dell’art. 161, 2° comma, lett. e), vale a dire l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare ai creditori chirografari, si riferisce alla percentuale prevista per ciascuna delle relative classi, come infra illustrate; e ciò anche agli effetti di cui all’art. 186, l. fall., nella denegata ipotesi (teorica) di inadempimento degli obblighi concordatari. Va da sé che la fluidità dell’attuale periodo storico e l’incertezza delle previsioni dovuta all’emergenza Covid-19 comportano la possibilità che la Società valuti, ove necessario, al cospetto di eventuali di mutamenti delle circostanze, la modifica del piano e della proposta (pur sempre consentita dall’art. 172, l. fall., entro quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori), fermo restando che, nella specie, la fattibilità economica è connessa all’impegno – cogente ed irrevocabile – assunto dalla Me Too e dalla III...

Come anticipato, il presente piano concordatario dev’essere sussunto nella fattispecie del concordato preventivo liquidatorio, essendo esso caratterizzato dalla monetizzazione di tutte le componenti dell’attivo. Da tale qualificazione discendono due conseguenze. In primo luogo, la liquidazione dell’attivo sarà demandata a un liquidatore giudiziale, così come previsto dall’art. 182, l. fall. In secondo luogo, la proposta di concordato deve assicurare – come in effetti assicura – il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari (art. 160, ultimo comma, l. fall.): nella specie, i chirografari, suddivisi in cinque classi, sono destinati a ricevere un soddisfacimento compreso tra il 20% e il 30%, il che consente di ritenere senz’altro integrato il requisito in questione. Di qui la piena ammissibilità della presente proposta di concordato...

Il piano che viene proposto ai creditori della RSH consente il soddisfacimento:

- a) integrale di tutti i debiti prededucibili, incluse le spese di procedura, quelle sorte in occasione o in funzione nella stessa, nonché gli ulteriori costi di gestione;
- b) integrale dei creditori muniti di privilegio (generale e speciale), nei limiti della capienza dei beni su cui la causa legittima di prelazione insiste, ai sensi dell’art. 160, 2° comma, l. fall.;
- c) il pagamento dei creditori chirografari (tali ab origine, o per effetto del degrado), suddivisi in cinque classi, in misura compresa tra il 20% e il 30% delle loro pretese.

L’attestatore Dott. Sandro Aceto, nella sua relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., indica come verosimile il conseguimento dei valori minimi espressi nel piano, dal momento che alcune voci



dell'attivo sono state prudenzialmente svalutate, come è fisiologico che avvenga ove debba formularsi una valutazione circa la sicura realizzabilità dei valori attivi iscritti nel piano. Il che conferma, anche in questo caso, la scelta prudentiale di adottare nella proposta definitiva ai creditori chirografari una percentuale di pagamento "prudenziale", ferma la limitazione dell'impegno in senso stretto al conseguimento delle percentuali sopra indicate per i creditori chirografari."

In ordine agli apporti di finanza esterna è stato evidenziato quanto segue in ricorso, ai fini del pagamento del 20% almeno dei creditori chirografari, senza lesione della *par condicio creditorum* e senza che vi sia confusione con il patrimonio sociale: *"L'apporto di Investimenti Immobiliari Internazionali e di Me Too. Al fine di favorire il buon esito del concordato, la Investimenti Immobiliari Internazionali s.r.l. e la Me Too s.a.s. di Rosso Franco & C. si sono impegnate irrevocabilmente, nei confronti di RSH e di altra società che contestualmente deposita domanda di concordato (Alessandro Rosso Events), con lettera del 12 maggio 2021 (cui si rinvia: doc. 4), a "pagare direttamente ai creditori di RSH indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, quanto a RSH, e ai creditori di ARE indicati nell'Allegato 3, quanto ad ARE, mediante il Quid Pluris RSH ed il Quid Pluris ARE, a titolo di finanza esterna, gli importi risultanti dai predetti allegati entro le scadenze ivi previste, in linea con quelle contenute nella proposta di concordato che RSH ed ARE presenteranno ai creditori nell'ambito del concordato The RS Holding e del concordato ARE".*

La previsione del pagamento diretto da parte del terzo a favore dei creditori consente di superare i rilievi contenuti nel provvedimento del 3 aprile 2021 di codesto Tribunale in merito alla finanza esterna ed alla necessità del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione in caso di falcidia del privilegio ex art. 160, comma 2, l. fall.

I creditori di RSH che verranno pagati attraverso il predetto impegno vantano pretese per euro 4.225.000,00.

La provvista per pagare direttamente tali creditori è costituita dal realizzo della vendita dell'immobile sito in Torino di proprietà di Investimenti Immobiliari Internazionali s.r.l. e dell'immobile sito in Cortona di proprietà della Me Too s.a.s. di Rosso Franco & C.

Ed infatti, Me Too è proprietaria degli immobili siti in Cortona, così identificati al NCEU di Cortona al foglio 361: mappale 311, sub 10, mappale 312, sub 1, mappale 313, p 1-2-3-4, via Ghibellina 5-7, cat D/2, rend. 14.956,51; mappale 311, sub 11, mappale 312, sub 2, p. S1, via Ghibellina 9, cat D/2, rend. 2.482,77; mappale 310, sub 7, p. terra, via Ghini 12 cat. A4, cl. 03,



cons. 1,5 vani, mq 32, rend. 56,94 (di seguito, “Immobili Me Too”). Gli Immobili Me Too sono stati stimati dal perito arch. Massimiliano Bolamperti in un importo pari ad euro 4.040.000,00.

Investimenti Immobiliari Internazionali è proprietaria dell’immobile sito in Torino, Via Roma n. 366/372, NCEU di Torino foglio 1282, numero 94, subalterni 58, 38, 20 e 56 (di seguito, l’“Immobile III”).

L’Immobile III è stato stimato dal perito arch. Andrea Danieli in un importo pari ad euro 4.607.500,00.

Me Too ed Investimenti Immobiliari Internazionali hanno sottoscritto un mandato congiunto irrevocabile a vendere i predetti immobili, a favore di ARE, RSH e dei relativi Commissari Giudiziali, nonché l’annessa procura notarile (documenti, questi, il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente ritrascritto).

In tali atti si è prevista l’apertura di un conto vincolato intestato ad un notaio di comune fiducia dei Commissari Giudiziali, di Me Too e di Investimenti Immobiliari Internazionali, la cui provvista verrà destinata, in virtù di un contratto di escrow da stipulare, ai creditori destinatari dell’impegno in esame, a fronte di precise istruzioni al notaio da inviare da parte dei Commissari Giudiziali, di Me Too e di Investimenti Immobiliari Internazionali, o attraverso altra modalità che dovesse essere indicata dal Tribunale. Il che consente, in conformità ai rilievi sollevati dal Tribunale nel provvedimento del 3 aprile 2021, di ritenere integrato il requisito di cui all’art. 160, comma 4, l. fall.

Considerato che l’apporto si configura come finanza esterna, insensibile al patrimonio sociale oggetto del piano concordatario, Me Too e di Investimenti Immobiliari Internazionali “rinunciano a surrogarsi nella posizione creditoria dei predetti creditori verso RSH e verso ARE, sino alla completa esecuzione del piano, rispettivamente, di RSH e di ARE e non avranno quindi diritto di ottenere – se non dopo il verificarsi di detta circostanza (completa esecuzione del piano, con soddisfacimento dei creditori in base alla proposta concordataria in ciascuno dei due concordati) – la restituzione da RSH e da ARE di alcuna somma per il pagamento eseguito, tenuto conto che i pagamenti vengono effettuati a favore dei singoli creditori sopra individuati attraverso il Quid Pluris RSH ed il Quid Pluris ARE, a titolo di finanza esterna, con conseguente insensibilità del patrimonio di RSH e di ARE sino alla completa esecuzione del piano. Il pagamento delle somme di cui all’Allegato 1 e di cui all’Allegato 2 e di quelle di cui all’Allegato 3 determinerà l’espunzione dal passivo concordatario, rispettivamente, di RSH e di ARE delle relative posizioni debitorie”.



L'impegno di Me Too e di Investimenti Immobiliari Internazionali "è sospensivamente condizionato all'avveramento della seguente circostanza: passaggio in giudicato del decreto di omologazione del Concordato The RS Holding, quanto all'apporto di euro 4.225.000,00; passaggio in giudicato del decreto di omologazione del Concordato ARE, quanto all'apporto di euro 1.075.000,00".

Ed anche il mandato a vendere prevede tale condizione sospensiva: "8.1 La messa a disposizione dei creditori di cui agli Allegati dell'Impegno dei Mandanti degli importi di euro 4.225.000,00, quanto ai creditori di RSH, e di euro 1.075.000,00, quanto ai creditori di ARE, derivanti dalla vendita degli Immobili è condizionata alla definitività del decreto di omologazione, rispettivamente, del concordato The RS Holding e del concordato ARE.

8.2 L'atto di vendita degli Immobili da parte dei Mandatari, al fine di rispettare la condizione di cui all'art. 8.1, dovrà prevedere che il prezzo venga depositato fiduciariamente presso il conto vincolato

intestato al notaio di cui al punto 3.3. in attesa della predetta definitività e svincolato a favore dei creditori indicati negli Allegati dell'Impegno dei Mandanti solo al verificarsi di tale condizione".

Il mandato a vendere contiene inoltre impegni da parte di Me Too e di Investimenti Immobiliari Internazionali diretti ad agevolare l'attuazione assunto di pagare direttamente i creditori indicati negli allegati 1, 2 e 3 dell'impegno, mediante il realizzo degli immobili in parola.

Me Too e Investimenti Immobiliari Internazionali si sono assunti altresì l'impegno, sempre subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, di apportare, a titolo di finanza esterna, quelle ulteriori somme necessarie per garantire il rispetto della percentuale del 20% di cui all'art. 160, ultimo comma, l. fall."

RILEVATO che la proposta di concordato – ad avviso della ricorrente e come da attestazione specifica sul punto - consente di assicurare ai creditori il soddisfacimento delle proprie pretese in misura largamente superiore e più vantaggiosa rispetto a quello che deriverebbe dall'opzione liquidatoria, come *infra* si esporrà anche con riferimento a tabelle.

Essa prevede, in sintesi:

a) il pagamento regolare (quindi non solo integrale, ma da effettuarsi nel momento in cui ciascuna obbligazione verrà a scadenza) di tutti i debiti prededucibili, incluse le spese di procedura (compensi degli organi di Giustizia CG e LG), quelle sorte in occasione o in funzione nella stessa (tra cui i compensi dei professionisti che, a vario titolo, hanno assistito o supportato e continuano a supportare la Società nell'ambito del concordato), i costi di gestione in pendenza della procedura;



b) il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio (generale e speciale), nei limiti della capienza dei beni su cui la causa legittima di prelazione insiste, secondo il seguente prospetto, tenuto conto della relazione di cui all'art. 160, comma 2, l. fall.:

	Importo società	Importo attestatore	% pagamento Situazione post falcidia		pag.to arco di piano
Debiti assistiti da prelazione					
Fornitori commerciali privilegiati	241.614,93	241.614,93	100%	241.614,93	241.614,93
Debito v/SIMEST	993.514,04	993.514,04	100%	993.514,04	993.514,04
Debiti previdenziali e privilegiati	70.092,50	70.092,50	100%	70.092,50	70.092,50
Altri debiti contributivi	2.010,00	2.010,00	100%	2.010,00	2.010,00
Debiti v/locatori da coobbligazione	112.368,75	112.368,75	100%	112.368,75	112.368,75
Fondo rischi in privilegio	100.000,00	100.000,00	100%	100.000,00	100.000,00
Totale	1.519.600,22	1.519.600,22		1.519.600,22	1.519.600,22

Si è tenuto poi conto dell'appostazione prudenziale del debito verso SIMEST quanto al potenziale privilegio ex art. 9 DL 123/1998 pur senza nulla riconoscere quanto alla sussistenza e consistenza dell'eventuale rango privilegiato del credito in contenzioso.

c) il pagamento dei creditori chirografari (tali *ab origine*, o per effetto del degrado – è il caso dei debiti fiscali e dell'Iva di rivalsa – in ragione dell'incapienza e/o insussistenza dei beni sui quali insistono le singole prelazioni ai sensi dell'art. 160, 2° comma, l. fall.), suddivisi in cinque classi, in misura compresa tra il 20% e il 30% delle loro pretese, proposta, questa, che la Società formula a tali creditori ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma 4, e dell'art. 161 l. fall. (nonché nel caso di applicazione dell'art. 186, l. fall.).

La proposta, grazie all'intervento del terzo, consente pertanto il raggiungimento della “soglia” del 20% a favore dei chirografari prevista dall'ultimo comma dell'art. 160 l. fall.

Solo tali percentuali dunque, sono oggetto dell'impegno vincolante che la Società assume con la presente proposta, laddove le maggiori utilità che si dovessero conseguire sono destinate a rappresentare ulteriore attivo da ripartire a favore dei creditori chirografari, con conseguente possibile incremento dell'entità del loro soddisfacimento; in tal senso a ciascuno dei creditori si



attribuisce una specifica utilità, provvista di un oggettivo contenuto economico valutabile quale causa in concreto del concordato.

Le risorse necessarie per l'adempimento della menzionata proposta sono conseguibili dal realizzo dell'attivo come sopra illustrato e nei tempi indicati.

Il residuo attivo al 31 dicembre 2025, pari a euro 1.608,88, è disponibile per sopravvenienze passive non contemplate nel piano.

Quanto al degrado del privilegio, occorre fare rinvio alla relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall., predisposta dal Dott. Aceto (cfr. doc. 27), la quale conferma che nel concordato il soddisfacimento dei privilegiati è previsto in misura non inferiore a quello ipotizzabile in caso di liquidazione fallimentare, in ragione

della collocazione preferenziale.

Ciò vale, anzitutto, per i crediti verso l'Erario, i cui crediti assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c., in ipotesi di liquidazione fallimentare, resterebbero interamente insoddisfatti; importo, questo, che nel piano viene pertanto degradato al chirografo e inserito in un'apposita classe, come previsto dall'art. 182-ter l. fall.

Analoghe considerazioni valgono per i crediti previdenziali, assistiti dal privilegio ex art. 2753 c.c., che nel fallimento non troverebbero soddisfazione, con conseguente degrado al chirografo nel presente piano concordatario e inserimento in un'apposita classe, in conformità a quanto richiesto dall'art. 182-ter l. fall.

Il che vale anche per gli Enti locali, i cui crediti sono assistiti dal privilegio ex art. 2752 e che vengono integralmente degradati al chirografo per l'incapienza dei beni sui quali insiste la garanzia. Con particolare riferimento all'Iva di rivalsa, va osservato che quei crediti erano originariamente privilegiati ex art. 2758, comma 2, c.c. e sono stati degradati al chirografo per insussistenza del bene, nel patrimonio disponibile in capo al debitore, su cui il privilegio dovrebbe insistere, in forza della relazione predisposta dal dott. Aceto (doc. 21); il credito di rivalsa Iva, privilegiato ai sensi dell'art. 2758, comma 2, c.c., deve essere pagato integralmente nel concordato, salvo che vi sia la previsione nella proposta di una limitazione della soddisfazione di tale credito alla sola parte che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato, a mente dell'art. 160, comma 2, l. fall. con specifica relazione di attestazione ed idonea motivazione sul punto (cfr., Cass., 6 novembre 2013, n. 24970); nella specie il piano concordatario non prevede alcun importo specifico da destinare in via privilegiata ai crediti da rivalsa Iva con privilegio speciale ex art. 2758, comma 2,



c.c., relativi a debiti sia di natura privilegiata che chirografaria. I beni su cui il privilegio insisterebbe non sono stati infatti rinvenuti nel patrimonio di RSH, in quanto, a seconda dei casi, inesistenti, consumati, confusi con o incorporati in altri beni, quindi il relativo importo è per l'appunto degradato al chirografo.

Qui di seguito lo schema contenente il trattamento dei crediti chirografari:

Debiti chirografari					
Debiti v/fornitori chirografari	567.281,35	20%	113.456,27	113.456,27	(3)
Iva rivalsa	28.392,12	20%	5.678,42	5.678,42	(3)
Debiti v/banche	96.137,08	20%	19.227,42	19.227,42	(3)
Debiti v/diversi	936.645,54	20%	187.329,11	187.329,11	(3)
Debito previdenziale chirografo	3.328,39	30%	998,52	998,52	(1)
Debito fiscale transazione degrado al chirografo	2.889.335,94	30%	866.800,94	866.800,94	(2)
Debiti infragruppo	4.528.717,89	20%	905.743,58	905.743,58	(4)
Compensi di riscossione	37.955,35	20%	7.591,07	7.591,07	(3)
Debiti v/Enti locali degradati chirg.	40.760,69	20%	8.152,14	8.152,14	(3)
Debiti per fideiussioni e impegni	4.147.084,70	20%	829.416,94	829.416,94	(5)
Fondo rischi al chirografo	250.000,00	20%	50.000,00	50.000,00	
Totale	13.525.639,05		2.994.394,41	2.994.394,41	

I creditori diversi da quelli prededucibili (che verranno pagati integralmente e regolarmente) e da quelli privilegiati cc.dd. capienti vengono suddivisi in n. 5 classi.

I singoli creditori che le compongono sono individuati nell'elenco dei creditori di cui al doc. 13, che contiene il riferimento al numero della classe.

Nello specifico:

Classe 1: debito chirografario verso Enti Previdenziali in transazione ex art. 182 ter, l. fall., per euro 3.328,39 (50% degli oneri aggiuntivi non assistiti da prelazione) con pagamento in ragione del 30% per euro 998,52, per incapacienza dell'attivo mobiliare in ipotesi di liquidatoria fallimentare, in forza della relazione ex art. 160, 2° comma, e 182-ter, 1° comma, l. fall., redatta dal Dott. Sandro Aceto, con pagamento entro il 31 dicembre 2025.

Classe 2: debiti verso l'Erario in transazione fiscale ex art. 182 ter, l. fall., per euro 2.889.335,94, importo degradato al chirografo per incapacienza dell'attivo mobiliare realizzando in ambito liquidatorio fallimentare (come attestato nella ex artt. 160, comma 2, e 182-ter, 1° comma, l. fall.,



redatta dal dott. Sandro Aceto), con pagamento nella misura del 30%, pari a euro 866.800,78. Si prevede che l'intero debito oggetto di transazione, pari a euro 866.800,78, venga soddisfatto in otto rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2023 e, comunque, in data non anteriore a quella di definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo (che si prevede interverrà entro il 30 giugno 2022) cui la transazione fiscale è connessa, *“oltre alle penali previste in caso di ritardo purché versati entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà infatti applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere, mediante versamento con modello F24, contestualmente all'importo versato in ritardo”*;

Classe 3: debiti verso fornitori e altri chirografari e debiti verso creditori assistiti da prelazione degradati al chirografo per incapacienza dell'attivo sul quale insiste il privilegio, che sono trattati in identica soluzione con pagamento del 20% del debito nominale entro il 31 dicembre 2025.

Classe 4: debiti infragruppo con pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2025.

Classe 5: debiti per fidejussioni e garanzie concesse dalla società e per impegni da essa assunti, con pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2025.

Le classi, con le rispettive percentuali di soddisfacimento, sono qui illustrate:

Spese procedura (C.G. + Liquidatore giudiziale)	328.775,00	pagamento	100,0%
Spese in prededuzione	797.185,68	pagamento	1000%
Iva a debito netta generata nel concordato	174.235,44	Pagamento	100%
Fondo spese in prededuzione	50.000,00	Pagamento	100%
Debiti v/fornitori privilegiati	241.614,93	Pagamento	100%
Debiti previdenziali	70.092,50	pagamento	100%
Altri debiti contributivi	2.010,00	Pagamento	100%
Debiti v/locatori da coobbligazione	112.368,75	Pagamento	100%
Debiti v/Simest spa	993.514,04	Pagamento	100%
Fondo rischi al privilegio	100.000,00	Pagamento	100%
Classe 1: debiti previd. chirografo in transazione	3.328,39	Pagamento	30%
Classe 2: debiti tributari in transazione degradati al chirografo	2.889.335,94	pagamento	30%
Classe 3: fornitori e altri chirografari	1.707.172,13	Pagamento	20%
Classe 4: debiti infragruppo	4.528.717,89	Pagamento	20%
Classe 5: debiti per fidejussioni e garanzie rilasciate	4.147.084,70	Pagamento	20%
Fondo rischi al chirografo	250.000,00	Pagamento	20%
Totale	16.395.435,39		

La suddivisione dei creditori in classi, secondo quanto sopra previsto, appare allo stato ad avviso del Collegio rispettosa dell'art. 160, commi 1 e 2, l. fall., dal momento che, per un verso, riflette la



differente posizione giuridica delle varie categorie in esse incluse ed una diversa natura degli interessi economici concretamente in gioco, per l'altro verso, non sembra alterare, sulla base dell'attestazione di cui all'art. 160, comma 2, l. fall., l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Detta suddivisione appare quindi giustificata, per un verso, dalla tipologia di credito, per l'altro, dalla previsione di una dilazione nel pagamento dei debiti tributari dilazionati oggetto di transazione fiscale e dalla degradazione a chirografo di una parte dei debiti privilegiati, per effetto dell'incapienza dei beni su cui la causa legittima di prelazione insiste, attestata dalla relazione ex art. 160, comma 2, l. fall.

La classe 1 è formata da crediti previdenziali oggetto di transazione ex art. 182-ter, con la conseguente necessità di inserire la relativa pretesa in una classe ad hoc.

La classe 2 è relativa ai crediti tributari degradati a chirografo oggetto di transazione fiscale, in virtù della relazione ex art. 160, comma 2, e 182-ter, l. fall., ai quali viene prospettato il soddisfacimento nella misura del 30% e il cui inserimento in un'apposita classe discende dal disposto dell'art. 182-ter l. fall.

La classe 3 ricomprende i crediti chirografari, sia quelli ab origine privi di prelazione che quelli degradati, atteso il comune trattamento (20%).

La classe 4 ha ad oggetto i crediti verso altre società del gruppo, portatrici di interessi economici diversi da quelli degli altri creditori, quindi stante il potenziale conflitto di interessi appare opportuno il classamento a parte, mentre potrà essere valutata l'esclusione dal voto in vista dell'adunanza dei creditori (vedi Cass. Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 2948 del 08/02/2021 *"Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne deriva l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da esso condizionata o condizionabile."*)

La classe 5 riguarda le prestazioni di garanzia da parte della proponente e si distingue dalle altre per la tipologia di passività, dotata in astratto di regresso verso il debitore principale.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

L'attestatore, attraverso apposita relazione ex art. 160, comma 2, 1. fall., ha concluso che il trattamento dei creditori privilegiati nel piano concordatario è migliore rispetto a quella ipotizzabile in caso di fallimento della Società.

Quanto ai tempi di pagamento dei creditori, essi sono dettati in funzione del realizzo delle fonti concordatarie, tenuto conto dell'orizzonte del piano concordatario (31 dicembre 2025), come si evince dal prospetto di cui al doc. 38):

Attivo sociale realizzabile	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Liquidata	27.945,84					27.945,84
Crediti commerciali	3.000,00				57,20	3.057,20
Crediti infragruppo ante 7.09.2020					489.930,01	489.930,01
Crediti infragruppo da 8.09.2020 a 30.04.2021		136.165,00				136.165,00
Immobilitazioni materiali	10.000,00					10.000,00
Realizzo immobiliare in leasing	503.517,78					503.517,78
Credito di regresso (fideiussioni pagate)		155.768,00	74.912,46		12.068,40	242.748,86
Credito IVA netto generato nel concordato sodato a 30.04.21		110.000,00		19.850,00	44.385,00	174.235,00
Totale	544.463,62	401.933,00	74.912,46	19.850,00	546.440,61	1.587.599,69
Finanza esterna da investimenti immobiliari internazionali srl e da Me Too s.r.l. di Rosso Franco & C.		1.574.199,57	433.400,47	461.383,61	1.756.016,35	4.225.000,00
Totale disponibilità	544.463,62	1.976.132,57	508.312,93	481.233,61	2.302.456,96	5.812.599,69
Pagamento prededuzione						
Commissario giudiziale (con finanza sociale)	-188.775,00					-188.775,00
Liquidatore giudiziale (con finanza sociale)				-40.000,00	-100.000,00	-140.000,00
professionisti prededucibili (finanza sociale)	-172.323,00	-132.375,40				-304.698,40
prededuzione De Benedetti (finanza sociale)		-229.488,26				-229.488,26
prededuzione De Benedetti (F.E.)		-4.163,30				-4.163,30
Assicurazione immobile (finanza sociale)	-5.195,72					-5.195,72
Costi mantenimento società (finanza sociale)	-66.470,00	-39.870,00	-30.770,00	-2.786,66	-30.770,00	-170.666,66
Costi mantenimento società (F.E.)				-27.983,34		-27.983,34
IVA a debito su fatture ricevute (finanza sociale)	-111.898,24	-5.526,40	-5.526,40	-14.326,40	-42.484,40	-174.235,44
Interessi passivi privilegio art. 2788 c.c. (F.E.)		-436,00				-436,00
Interessi dilazione trans fiscale (finanza sociale)			-1.263,00	-90		-1.353,00
F.do rischi in prededuzione (F.E.)		-50.000,00				-50.000,00
Totale pagamenti prededuzione	-432.764,72	-568.231,20	-37.559,40	-85.186,40	-173.254,40	-1.296.996,12
Pagamento creditori privilegiati						
Fornitori commerciali (F.E.)		-241.614,93				-241.614,93
Debito v/SIMEST spa (F.E.)		-993.514,04				-993.514,04
Debiti previdenziali (F.E.)		-70.092,50				-70.092,50
Altri debiti contributivi (F.E.)		-2.010,00				-2.010,00
Debiti v/locatori da coobbligazione (F.E.)		-112.368,75				-112.368,75
F.do rischi in privilegio (F.E.)		-100.000,00				-100.000,00
Totale pagamento creditori privilegiati		-1.519.600,22				-1.519.600,22
Pagamento creditori chirografari						
Fornitori chirografari (finanza sociale)				-113.456,27		-113.456,27
IVA di rivalsa (finanza sociale)				-5.678,42		-5.678,42
Debiti banche (finanza sociale)				-19.227,42		-19.227,42
Debiti diversi (finanza sociale)				-187.329,11		-187.329,11
Debiti previdenziali quota chirografo (fin. sociale)				-998,52		-998,52
Debito in transazione fiscale degrado chir. (F.E.)			-433.400,47	-433.400,47		-866.800,94
Debiti infragruppo (F.E.)				-905.743,58		-905.743,58
Compensi di riscossione (finanza sociale)				-7.591,07		-7.591,07
Debiti Enti locali degradati chirografo (fin. sociale)				-8.152,14		-8.152,14
Debiti per fideiussioni e impegni (F.E.)				-829.416,94		-829.416,94
quota F.do rischi chirografo (finanza sociale)				-29.144,17		-29.144,17
quota F.do rischi chirografo (F.E.)				-20.855,83		-20.855,83
Pagamento creditori chirografari			-433.400,47	-433.400,47	-2.127.593,47	-2.994.394,41
	2021	2022	2023	2024	2025	
Disponibilità iniziale	0	111.698,90	0,00	37.353,06		
flussi in entrata finanza sociale	544.463,62	401.933,00	74.912,46	19.850,00	546.440,61	
pagamenti con finanza sociale	-432.764,72	-513.631,90	-37.559,40	-57.203,06	-544.831,52	
residuo finanza sociale	111.698,90	0,00	37.353,06	0,00	1.609,09	
flussi da finanza esterna		1.574.199,57	433.400,47	461.383,61	1.756.016,35	4.225.000,00
pagamenti con finanza esterna		-1.574.199,57	-433.400,47	-461.383,61	-1.756.016,35	-4.225.000,00



L'apporto di finanza esterna, nella prospettiva della ricorrente, non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, posto che essa interviene in ogni anno dal 2022 al 2025 al fine di sopperire all'insufficienza delle risorse sociali nel pagamento dei creditori sulla base dell'ordine legittimo delle cause di prelazione risultante da ogni anno alla luce dei realizzi di attivo sociale previsti per quello stesso esercizio.

La finanza sociale ed i flussi derivanti dal patrimonio societario che si prevedono di realizzare nel 2022 risulta insufficiente, da sola, a soddisfare i creditori di rango più elevato. L'apporto di finanza esterna del 2022 estinguerà i residui debiti previsti da pagare nel 2022 che non saranno coperti dopo aver imputato ai debiti di rango posteriore l'attivo sociale previsto per quel singolo anno.

E così per ciascun esercizio successivo sino al 2025.

In sostanza, l'attivo sociale, una volta realizzato, andrà ad estinguere i debiti di rango più elevato esistenti nel passivo in quel momento.

I residui debiti vengono pagati con finanza esterna.


TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

	2021	2.022,00	2023	2024	2.025,00	Totale
Pagamenti predeuzione						
Compenso C.G.	-188.775,00					-188.775,00
Compenso Liquidatore G.				-40.000,00	-100.000,00	-140.000,00
Professionisti prededucibili	-172.323,00	-132.375,40				-304.698,40
Assicurazione immobile	-5.196,72					-5.196,72
Costi mantenimento società	-66.470,00	-39.870,00	-30.770,00	-2.786,66	-30.770,00	-198.650,00
Affitto predeuzione De Benedetti		-229.488,26				-233.651,56
Iva su fatture ricevute		-111.898,24	-5.526,40	-14.326,40	-42.484,40	-174.235,44
Interessi passivi art. 2788 c.c.						-436,00
Interessi dilazione transazione fiscale			-1.263,00	-90,00		-1.353,00
F.do rischi predeuzione						-50.000,00
	-432.764,72	-513.631,90	-37.559,40	-57.203,06	-173.254,40	-1.296.996,12
Liquidità iniziale		111.698,90		37.353,06		
flussi in entrata	544.463,62	401.933,00	74.912,46	19.850,00	546.440,61	
flussi in uscita	-432.764,72	-513.631,90	-37.559,40	-57.203,06	-173.254,61	
liquidità residua	111.698,90	0,00	37.353,06	0,00	373.186,00	

Pagamenti effettuati direttamente da terzi:

	2022	2023	2024	2025
Pagamenti da terzi finanzia esterna				
residuo debiti in predeuzione anno 2022				
residuo debiti predeuzione anno 2024			-27.983,34	
Quota affitto predeuzione De Benedetti	-4.163,30			
Interessi passivi art. 2788 c.c.	-436,00			
F.do rischi Predeuzione	-50.000,00			
pagamento debiti privilegiati				
Fornitori commerciali	-241.614,93			
Debito v/SIMEST spa	-993.514,04			
Dediti previdenziali	-70.092,50			
Altri debiti contributivi	-2.010,00			
Debiti v/locatori da coobbligazione	-112.368,75			
F.do rischi in privilegio	-100.000,00			
Pagamenti da parte di terzi	-1.574.199,52			
pagamento debiti chirografari				
debito transazione fiscale		-433.400,47	-433.400,47	
Altri chirografari				
Debiti infragruppo				-905.743,58
Debiti per fideiussioni e impegni				-829.416,94
quota F.do rischi chirografo				-20.855,83
Totale pagamenti creditori da terzi	-1.574.199,52	-433.400,47	-461.383,61	-1.756.016,35

Pagamenti ai creditori chirografari nel 2025 con residua disponibilità di attivo sociale:

liquidita sociale residua al 31.12.2025	373.186,00
pag. fornitori chirografari	-113.456,27
pag. iva rivalsa	-5.678,42
pag. debiti banche	-19.227,42
pag. debiti diversi	-187.329,11
pag. debiti previd. quota chirografo	-998,52
pag. compensi riscossione	-7.591,07
pag. debiti enti lodi	-8.152,14
quota f.do rischi chirografo	-29.144,17
pagamento creditori chirografari	-371.577,12
disponibilità residua concordato	1.608,88

In sintesi:



- (i) i debiti prededucibili verranno pagati regolarmente, secondo la relativa esigibilità;
- (ii) i debiti privilegiati a seguito dell'omologazione (attesa per il 30 giugno 2022), vale a dire entro il 31 dicembre 2022, quindi senza moratoria ultra-annuale, ad eccezione dei debiti privilegiati verso l'Erario che saranno pagati in quattro rate costanti, in forza della transazione fiscale, dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024;
- (iii) i debiti chirografari saranno pagati entro il 31 dicembre 2025.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà mediante pagamento in denaro, nei tempi previsti nella proposta sopra illustrata, secondo tale utilità concreta e specifica assegnata a ciascuna classe di creditori.

Quanto alla convenienza economica del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, è stata argomentata dalla ricorrente sulla base dell'ottenimento di risorse che nel fallimento subirebbero inevitabilmente una consistente e penalizzante falcidia, dovuta al fatto che esso avrebbe l'effetto di privare la Società dell'apporto di III e Me Too, sul quale si basa la fattibilità (economica) del piano concordatario, trattandosi di apporti condizionati sospensivamente alla definitività del decreto di omologa concordatario (vedi pag. 4 lettera j del doc. 4, quanto all'apporto di € 4.225.000,00).

In caso di fallimento, poi, non avrebbero giuridica efficacia le proposte di acquisto dei crediti e delle immobilizzazioni materiali; il passivo sarebbe superiore, posto che le varie rinunce ai crediti subordinate al buon esito del concordato verrebbero meno (docc. Da 22 a 26, lettere di postergazione post esecuzione del piano e rinuncia subordinata all'omologazione).

In quest'ottica, una stima dell'attivo e del passivo in caso di fallimento sarebbe tale da determinare, un soddisfacimento del debito chirografario pari a zero, come dettagliato nella relazione ex art. 160, comma 2, l. fall.; in particolare, l'esperto attestatore dott. SANDRO ACETO ha rilevato che, *“tenuto conto del peso dei creditori in prededuzione e privilegiati sul passivo (da soddisfare integralmente) non sarà possibile soddisfare integralmente il debito privilegiato v/SIMEST spa, mentre i debiti privilegiati con prelazione di grado inferiore resteranno insoddisfatti. Ai creditori chirografari non potrà essere destinata alcuna somma”, concludendo “circa il miglior soddisfacimento dei creditori, ed in particolare dell'Erario, previsto dal Piano concordatario liquidatorio predisposto dalla ricorrente, garantito dalla finanza esterna messa a disposizione dalle società Investimenti Immobiliari Internazionali srl e Me Too s.a.s. di Rosso Franco & C., rispetto al soddisfacimento che i creditori potrebbero avere in ipotesi di liquidatoria fallimentare”* (così la relazione ex art. 160, comma 2, l. fall., del dott. Sandro Aceto).



Nella tabella che segue è illustrato il presumibile attivo fallimentare:

Ipotesi rimborso del passivo fallimentare		Importo debito	Importo soddisfatto	Attivo residuo	% soddisfatto
Attivo in ipotesi fallimentare				1.707.622	
Spese giustizia (compenso commissario)	111 L.F.	188.775	188.775	1.518.847	100%
Costi gestione procedura fallimentare	111 L.F.	180.000	180.000	1.336.847	100%
Debiti per iva addebitata in procedura	111 l.f.	78.930	78.930	1.259.917	100%
Debiti prededucibili per assicurazione immobile	111 l.f.	5.916	5.916	1.254.001	100%
Debiti v/professionisti piano	2751 bis n. 2 c.c.	136.890	136.890	1.117.111	100%
Debiti verso professionisti ante 7.09.2020	2751 bis n. 2 c.c.	230.763	230.763	886.348	100%
Debiti v/artigiani	2751 bis n. 5 c.c.	3.932	3.932	882.416	100%
Debito v/SIMEST spa	art. 9 DL	993.514	882.416		89%
	123/98				
debiti v/enti previdenziali	2753 c.c.	70.093			0%
altri debiti v/enti previdenziali	2753 c.c.	2.010			0%
Debito v/locatore da 7.09.2020 a 8.06.2021	2.764 c.c.	233.652			0%
Debiti v/locatori ante 7.09.2020	2764 c.c.	112.369			0%
Debiti v/erario	2752 c.c.	2.889.335			0%
Debiti v/Enti locali	2752 c.c. co. 4	37.141			0%
Passivo privilegiato in ipotesi fallimentare			1.707.622		

RITENUTO pertanto che:

1. la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;
2. ai sensi dell'art. 161 co. 2 lett. E) LF, come modificato dalla L. n. 132/15, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; nel caso specifico essa è



indicata nella soddisfazione del ceto creditorio da parte della società mediante la finanza esterna per € 4.225.000,00 (assente in caso di fallimento) in favore dei creditori suddivisi in classi;

3. trattandosi di un **concordato liquidatorio**, occorre rispettare come detto il dettato dell'art. 160 IV comma, quale requisito di fattibilità giuridica di assicurazione del pagamento dei creditori chirografari in percentuale pari al 20%, percentuale in specie promessa al ceto creditorio nella misura del 20% per alcune classi ed al 30% per i creditori degradati in chirografo per debiti fiscali e previdenziali inseriti nella transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.;
4. la relazione del professionista idoneo ad essere nominato Curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. SANDRO ACETO) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli, circolarizzazione dei crediti commerciali ed esame diretto dei beni e dei contratti oltre che della contabilità, che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices* anche quanto ai realizzi immobiliari corroborati da stime (docc. 18-36-37 quanto all'immobile in leasing ed alla finanza esterna "garantita" da realizzi immobiliari); la relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione aggiornata, che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto; la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società; l'attestazione ha dunque concluso per la veridicità dei dati aziendali nonché per la fattibilità del piano concordatario;
5. la debitrice ha provveduto a dividere i creditori in classi, come detto sopra;
6. nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni di responsabilità ex art. 146 LF e risarcitorie instaurabili, specie con riguardo alla "non regolare tenuta delle scritture contabili relative alle



operazioni di cash pooling” (pagine 18 ss. del parere commissariale del 15 marzo 2021 in RG CP 71/2020 le cui questioni si ripropongono e si richiamano integralmente ai fini della relazione ex art. 172 l.f.) ed avuto riguardo a quanto esposto in ricorso alle pagine da 88 a 97 in ricorso ed in attestazione in ordine alla disclosure di atti dell’organo gestorio: *“Il dott. Aceto ha illustrato, ai fini dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e dell’esame delle condotte dell’organo gestorio nell’ottica di una disclosure da parte della Società, le modalità utilizzate per la verifica, sulla base della contabilità sociale, dei rapporti infragruppo e del conto tesoreria che hanno visto coinvolta RSH. Si richiama, quindi, sul punto, il contenuto dell’elaborato dell’attestatore. Ebbene, a fronte di tali fatti, esaminati anche dall’esperto dott. Aceto nella relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall., non sussistono, allo stato, i presupposti perché un’eventuale azione di responsabilità possa essere esperita nell’ambito del concordato. La Società non ha quindi ritenuto al riguardo di dover appostare nel piano concordatario alcun credito risarcitorio: il che è stato condiviso anche dal dott. Aceto nel proprio elaborato. Nell’ottica della massima trasparenza nei confronti degli Organi della Procedura ed in ossequio al principio di prudenza, l’esponente segnala che, nella denegata alternativa fallimentare, l’eventuale decisione del curatore di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, in caso di ritenuta ricorrenza dei relativi presupposti, l’importo in astratto ritraibile sarebbe pari a euro 849.220,00, tenuto conto della consistenza patrimoniale (immobiliare e mobiliare) dei soggetti potenzialmente convenibili, detratti i costi (legali e tecnici) connessi all’esperimento dell’azione. Si rinvia, al riguardo, alle verifiche e agli approfondimenti diffusamente svolti dall’esperto dott. Aceto nella relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall. E tali considerazioni non tengono conto (i) dell’alea insita in ogni giudizio di responsabilità (che – com’è noto – postula la dimostrazione effettiva, oltre che della condotta negligente e colposa, di un nesso causale fra la stessa ed i danni, i quali debbono essere conseguenza immediata e diretta della prima, sulla scorta di criteri interpretati dalla giurisprudenza in modo sempre più rigoroso), (ii) delle somme che in concreto potrebbero essere addebitate a ciascuno degli amministratori, in ragione del ruolo svolto da ognuno di essi all’interno del consiglio d’amministrazione, (iii) della*



fisiologica devalorizzazione dei beni nelle esecuzioni individuali. Le stesse considerazioni svolte in relazione alla posizione degli amministratori valgono anche con riferimento al revisore Audirevi s.p.a. In ordine a quest'ultimo, va in particolare evidenziato che dalle verifiche eseguite dal perito detta società non risulta titolare di beni immobili. Un'eventuale azione di responsabilità del curatore, in caso di fallimento di RSH, dovrebbe tenere in conto la prevedibile difesa ad oltranza – come solitamente avviene in simili casi – della compagnia di assicurazione che fosse chiamata in causa dal revisore a titolo di garanzia; difesa che sarebbe diretta – secondo gli ormai noti standard difensivi delle compagnie –, oltre che alla contestazione delle pretese fatte valere contro il debitore garantito (ed è noto – al pari di quanto già evidenziato – come l'accoglimento delle domande risarcitorie nei giudizi di responsabilità postuli la rigorosa dimostrazione della sussistenza del nesso causale fra condotta – specie quella omissiva – e danno), ad escludere l'operatività della polizza. In quest'ottica, i tempi del giudizio, che si protrarrebbero verosimilmente per diversi anni, e comunque l'alea (sotto diversi profili) dello stesso inducono a ritenere che difficilmente possa ottenersi un ristoro netto superiore a quello complessivamente sopra ipotizzato.”

7. il Tribunale provvederà comunque in caso di eventuale omologa alla nomina di un Liquidatore Giudiziale, per cui deve tenersi conto della congruità e capienza dei costi del suo compenso ex DM n. 30/2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato con la nomina di un Commissario Giudiziale nella persona dell'Avv. MARCO MORO VISCONTI.

RITENUTO, in ordine alla necessaria procedura competitiva ex art. 163 bis LF ed alla preventiva sollecitazione del mercato, che:

- A. la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di non solo da una mera manifestazione di interesse ma dalla previsione vincolante:
 - di un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di STORERS SRL (doc. 15) di un credito a titolo di iva di euro 174.235,40 (“Credito IVA”), che si genererà in corso di procedura nel momento in cui la ricorrente a partire dal 2022, eseguirà i pagamenti dei compensi dei



professionisti, del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale, nonché di altri costi in prededuzione;

- di un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di LA FABBRICA DEI SERVIZI SRL di immobilizzazioni materiali come da doc. 17 (mobili ed attrezzature alberghiere non più in uso);

Le offerte sono senza deposito cauzionale, cauzione che dovrà essere integrata nei limiti del 10% almeno in caso di gara tra più offerenti e/o con prestazione di idonea garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni di primario istituto di credito come promesso), con indicazione del relativo prezzo (corrispettivo in denaro), condizioni economiche che dovranno essere paritarie per tutti gli offerenti ex art. 163 *bis* LF:

B. occorre pertanto ai sensi dell'art. 163 *bis* e dell'art. 182 V comma LF (che richiama gli artt. Da 105 a 108 *ter* LF in quanto compatibili) procedere alla apertura di una procedura competitiva sul punto - essendo sufficiente l'apertura di una procedura concordataria a seguito di deposito di domanda di concordato "in bianco", sempre che via sia un' offerta d'acquisto di un bene concordatario che tenda a tale scopo con individuazione soggettiva specifica del possibile acquirente - rispetto alla quale il Collegio richiamando il proprio consolidato orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del credito IVA e delle attrezzature alberghiere, oltre alle offerte irrevocabili di STORERS SRL e FABBRICA DEI SERVIZI riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto;

C. la medesima operazione verrà seguita per l'eventuale procedura competitiva sull'acquisto del contratto di leasing immobiliare già stimato, ove pervenga nelle more una nuova offerta irrevocabile dal medesimo precedente offerente o da altro soggetto diverso da COSTRUIRE SRL con pubblicità di almeno 45 giorni;

C. quanto alle modalità idonee per sondare il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti si può individuare quella della pubblicazione per un lasso di tempo di almeno 30 giorni (per beni mobili e crediti fiscali) sia sui siti istituzionali riportati dalla Circolare sulle vendite immobiliari di questa Sezione sia su un quotidiano a tiratura nazionale di un invito ad offrire, dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società, nonché ai bilanci, ad eventuali stime e ad ogni



documento utile, così da permettere la consultazione dei dati rilevanti; resta inteso che l'offerta presentabile dovrà essere omogenea a quella ricevuta.

Visto l'art. 160, 161, 163, 166 l.f.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo proposta da **THE RS HOLDING S.R.L. [C.F. e P. IVA 05770570967], con sede legale in Milano (MI) Via Goldoni 33 CAP 20129 C/C TOWNHOUSE33, iscritta al n. R.E.A. MI-1847377 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Stefano Marranini;
- 2) DELEGA alla procedura il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato **in data 27 ottobre 2021 ore 9.30 e ss.,** fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato; si ricorda che il commissario giudiziale deve depositare la sua relazione ex art. 172 almeno 45 giorni prima dell'adunanza e si RAMMENTA che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un "consenso informato";
- 4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 (^[1]);
- 5) NOMINA Commissario Giudiziale l'Avv. MARCO MORO VISCONTI;

^[1] (dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.).



- 6) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente della somma di **Euro 29.000,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca INTESA SANPAOLO SPA, chiarendo che il residuo dovuto andrà versato integralmente entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f.;
- 7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) DISPONE che la medesima società in concordato consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 9) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 10) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 10 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare l'invito ad offrire e manifestare interesse, **in modo omogeneo rispetto all'offerta economica ricevuta per l'acquisto del credito IVA e delle immobilizzazioni materiali da parte di STORERS e LA FABBRICA DEI SERVIZI previa idonea cauzione del 10% almeno** nonché in aggiunta provveda a pubblicare eventuale perizia di stima, i bilanci e ogni altra documentazione utile **per almeno 30 giorni**, tramite inserimento (ove possibile) sul Portale delle Vendite Pubbliche, nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, oltre che su almeno UNO dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteanunci.it c. www.astemobili.it ovvero altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari che abbia un numero di



visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre a pubblicare l'annuncio per la stessa finestra temporale su almeno un giornale a tiratura nazionale, comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili ed aziendali rilevanti;

- 11) DISPONE che il commissario giudiziale all'esito del periodo temporale di pubblicazione ed entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis co. II e segg. LF;
- 12) RISERVA in ogni caso al Tribunale la valutazione e la facoltà di scelta della soluzione e dell'offerta economicamente più remunerativa e vantaggiosa per la realizzazione del miglior interesse dei creditori nell'ottica del massimo realizzo competitivo della partecipazione sociale, all'esito di eventuale gara innanzi al G.D.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 giugno 2021.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski